

5 agosto 2021

Chiarimenti in ordine all'articolo 10 dell'avviso pubblico riguardante la responsabilità e l'utilizzo dei materiali che saranno inviati per il Contest "Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale".

DOMANDA 1

Cosa si intende con "ne acquisisce la titolarità [...]" e il possesso di tutti i diritti dell'opera stessa"

RISPOSTA 1

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 10 ove si legge "ne acquisisce la titolarità" va letto disgiuntamente dall'ultimo periodo del medesimo comma ove è previsto "[...]e il possesso di tutti i diritti dell'opera stessa". Nel primo periodo del comma 1 dell'art 10, si legge infatti: "Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Struttura di Missione che ne acquisisce la titolarità e si riserva la possibilità di utilizzarle, per esempio per produrre materiale comunicativo o didattico divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso ai partecipanti, fermo restando il riconoscimento della permanenza della qualifica autoriale". Tale clausola sta a significare che il soggetto che intenda partecipare alla procedura, cede definitivamente ed in forma gratuita alla Struttura di Missione, che ne assume la titolarità, l'opera inviata (che non sarà restituita e rimarrà nella disponibilità della Struttura di Missione) nonché tutti i diritti di utilizzazione economica che non potrà più esercitare, fatti salvi i diritti morali di autore. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 10 è previsto invece: "L'invio dell'opera per la partecipazione al contest implica la titolarità e il possesso di tutti i diritti dell'opera stessa e solleva la Presidenza del Consiglio da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera.". Con tale clausola si intende che il partecipante al *contest*, nel momento in cui invia l'opera, assume di esserne il titolare nonché di essere in possesso di ogni e qualsiasi diritto patrimoniale sull'opera stessa, per cui solleva la Presidenza del Consiglio da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera (ad esempio, manleva la Presidenza da pretese o azioni di terzi che rivendichino la titolarità dell'opera o la titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa).

DOMANDA 2

Inviando l'opera, l'autore, pur rimanendo tale, ne perde i diritti di utilizzo, come anche la titolarità, cedendola alla Struttura di Missione?

RISPOSTA 2

Si, in quanto, con l'invio dell'opera, l'autore ne trasferisce, mediante cessione a titolo gratuito, la titolarità ed i diritti di utilizzazione economica in capo alla Struttura di Missione fatti salvi i diritti morali d'autore. Ciò ai sensi dell'art. 10, comma 1, prima parte, dell'avviso.

DOMANDA 3

Cosa comporta, per chi ha l'opera sotto tutela della S.I.A.E., acconsentire alla acquisizione della titolarità da parte della Struttura di Missione?

RISPOSTA 3

L'opera che si intende presentare, oltre ad essere originale, non deve essere tutelata dalla S.I.A.E.. Non si può, cioè, partecipare al *contest* con un'opera posta sotto tutela della S.I.A.E. poiché in tal caso l'autore non ha la titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa avendone delegato l'esercizio a tale società e non può cedere, conseguentemente, la titolarità ed il possesso di

tutti i diritti alla Struttura di Missione come prescritto dall'art. 10 dell'avviso. Ove presentasse comunque l'opera, l'autore incorrerebbe nelle responsabilità previste dal citato art. 10, comma 1, dell'avviso.

DOMANDA 4

A seguito dell'acquisizione dei diritti e della titolarità dell'opera da parte della Struttura di Missione, l'autore può utilizzare liberamente la sua opera?

RISPOSTA 4

No, poiché ha ceduto la titolarità dell'opera nonché i diritti di utilizzazione economica della stessa alla Struttura di Missione.

DOMANDA 5

L'acquisizione della titolarità e dei diritti dell'opera da parte della Struttura di Missione, sono successivi alla vittoria del suddetto Contest o successivi al solo invio dell'opera?

RISPOSTA 5

Sono successivi all'invio dell'opera; come previsto dall' art. 10, comma 1, I periodo dell'avviso pubblico in questione, tutte le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione della Struttura di Missione che ne acquisisce la titolarità e si riserva la possibilità di utilizzarle, per esempio, per produrre materiale comunicativo o didattico divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso ai partecipanti, fermo restando il riconoscimento della permanenza della qualifica autoriale.
